

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DELL'ANNA MISURALE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FORMAGGIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) SCARANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) SCARANO

Seduta del 17/03/2026

FATTO

Con ricorso presentato in data 23.10.2025, il consumatore espone di aver richiesto, nel corso dei mesi di agosto e settembre 2025, diversi finanziamenti, tutti rifiutati. Afferma di aver successivamente scoperto che i dinieghi derivavano dal fatto che vi erano stati dei ritardi nel pagamento di un mutuo intestato alla moglie di cui è garante, e che conseguentemente era stato segnalato come cattivo pagatore. Riferisce di non aver mai ricevuto dall'intermediario creditore alcun preavviso di segnalazione e che, presi contatti con l'intermediario medesimo, si sentiva rispondere che la banca non è tenuta ad inviare alcun preavviso prima di segnalare i dati negativi. Il ricorrente dichiara di aver subito un danno economico e una violazione della propria riservatezza, e di aver chiesto la cancellazione dei propri dati sia a CRIF sia all'intermediario convenuto, la cui risposta in sede di reclamo non sarebbe stata soddisfacente, in quanto essa faceva riferimento a una comunicazione relativa alla rata del mutuo n. 58 in scadenza 27.03.2025, e non alla rata segnalata come in ritardo in CRIF. Precisa che l'intermediario afferma di aver inviato la comunicazione di preavviso in data 30.04.2025, che secondo la tracciatura fornita sarebbe stata ricevuta in data 14.05.2025, relativa alla rata n. 58, poi saldata il 26.05.2025, dunque entro quindici giorni dalla data di consegna. Sotto il profilo sostanziale, il ricorrente contesta che

la segnalazione in SIC debba essere accompagnata da uno stato di insolvenza del segnalato, condizione che nel caso di specie non sussisterebbe. Conclude chiedendo la cancellazione della segnalazione negativa nonché il risarcimento del danno patrimoniale quantificato in € 34.160,00, in quanto la segnalazione illegittima avrebbe causato il diniego dei finanziamenti richiesti e la conseguente perdita di un contributo a fondo perduto già ottenuto e connesso alla realizzazione di un impianto fotovoltaico.

Con le controdeduzioni, l'intermediario afferma che il ricorrente si è costituito fideiussore in relazione a un mutuo ipotecario dell'importo di € 80.417,35, erogato in data 27.05.2020 e da rimborsarsi in centottanta rate mensili, decorrenti a far data dal 27.06.2020 e con scadenza al 27.05.2035. La mutuataria si è resa responsabile di alcune inadempienze rispetto agli obblighi contrattuali assunti, con alcune rate onorate in ritardo. L'intermediario sostiene di aver trasmesso appositi solleciti di pagamento contenenti l'informativa prevista dal Codice di Condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, comunicando che, in difetto di immediata regolarizzazione, i dati relativi ai ritardi, anche con riferimento ad eventuali garanti, sarebbero stati segnalati nei sistemi di informazione creditizia. Precisa che il presupposto sostanziale della segnalazione sussiste anche a fronte del mancato pagamento di una sola rata e che CRIF segnala le rate dopo che è trascorso un determinato periodo dal primo ritardo, per cui la rata non pagata di maggio risulta visibile a luglio. L'intermediario ha chiesto il rigetto del ricorso.

Con le repliche, il ricorrente contesta di non aver mai ricevuto il primo sollecito del 30.04.2025, relativo alla rata scaduta il 27.03.2025 con indicazione di una rata insoluta, lamentando altresì l'impossibilità di comprendere a quale rata facessero riferimento le comunicazioni prodotte dall'intermediario. Ha negato di aver ricevuto anche i solleciti relativi ai mesi di aprile, maggio e giugno 2025 allegati alle controdeduzioni, rilevando che la prova della ricezione del preavviso non è stata fornita. Ha infine ribadito l'insussistenza del presupposto sostanziale, affermando di non aver mai versato in difficoltà economiche.

DIRITTO

Il ricorrente lamenta la legittimità di una segnalazione in CRIF per mancanza del presupposto formale e sostanziale in relazione ad un contratto di mutuo per il quale riveste la qualifica di garante.

Dall'esame della visura CRIF prodotta dal ricorrente, aggiornata al 31.08.2025 e riferita ad un arco temporale di 24 mesi, ovvero 08/25 – 09/23, risulta una sola segnalazione negativa, relativa al mancato pagamento di una rata nel mese di luglio 2025 e pagamenti regolarizzati alla data del 08/25.

Il dato di rilievo consiste nel fatto che il nominativo del ricorrente è annotato nella parte anagrafica del rapporto, unitamente ad altri soggetti, in quanto prestatore di garanzia. Al riguardo, l'orientamento costante dei Collegi afferma che la mera annotazione del nominativo del garante nella sezione anagrafica di un rapporto di finanziamento non costituisce segnalazione di tipo negativo, in quanto si limita a riferire il fatto storico della prestazione della garanzia, senza essere correlata agli specifici ritardi registrati a carico del debitore principale. Tale annotazione è infatti connessa all'esistenza stessa del rapporto di finanziamento e al contratto di garanzia. In applicazione di tale principio, il garante non è titolare del diritto a chiedere la cancellazione del proprio nominativo dalla banca dati, né è legittimato a domandare la cancellazione delle segnalazioni di ritardo riferite al debitore principale, come da

orientamento costante dei Collegi (cfr. Collegio di Palermo, decisione 03.06.2025, n. 5310; Collegio di Milano, decisione 15.10.2024, n. 10859). In particolare, recentemente è stato precisato: *“in linea teorica, qualora l’intermediario intenda effettuare una autonoma segnalazione negativa a carico del garante, dovrà farla precedere dai preavvisi (cfr. Collegio di Bari, decisione n. 4376 del 2024; Collegio di Milano, decisione n. 3140 del 2022; Collegio di Roma, decisione n. 8622 del 2019; Collegio di Palermo, decisione n. 21843 del 2019), anche se il garante agisce come imprenditore individuale o, comunque, come professionista. Ciò, tuttavia, presuppone che l’intermediario effettui una autonoma segnalazione negativa a carico del garante, mentre, nel caso di specie, la sola segnalazione negativa documentata è quella a carico del debitore principale, mancando la prova che la stessa ricorrente sia stata oggetto di una autonoma segnalazione negativa. Si rammenta, infine, che, secondo l’orientamento costante dei Collegi ABF, quando il cliente contesta la legittimità di una segnalazione, l’onere di provarne l’effettiva esistenza grava sul cliente medesimo: la mancata produzione delle relative visure non consente, infatti, al Collegio di verificare il tipo di segnalazione registrata, la data di prima iscrizione e l’attuale sussistenza delle medesime, con conseguente rigetto del ricorso”* (Collegio di Milano, decisione 15.12.2025, n. 11075).

Ritenuto pertanto che nel caso in esame il ricorrente non è legittimato a chiedere la cancellazione della segnalazione negativa documentata in atti, occorre tuttavia tenere in considerazione che, in conformità all’orientamento consolidato dei Collegi ABF, il preavviso di segnalazione deve essere inviato anche al garante persona fisica in tutti i casi in cui sussiste l’obbligo di preavviso nei confronti del debitore principale: infatti *“essendo il fideiussore soggetto ‘interessato’ rispetto al trattamento dei dati personali effettuato, devono estendersi nei suoi confronti tutte le prerogative e le garanzie predisposte a favore del debitore principale”* (v. Collegio di Bari, decisione n. 5595/2023), in modo che *“sia offerta anche a lui l’opportunità di adempiere alle obbligazioni pecuniarie di cui è solidalmente responsabile al fine di scongiurare per questa via le conseguenze pregiudizievoli connesse alla predetta segnalazione il preavviso di segnalazione”* (v. Collegio di Milano, decisione n. 644/2023).

La disciplina di riferimento è costituita dall’art. 125, comma 3, del Testo Unico Bancario (d.lgs. n. 385/1993), che impone ai finanziatori di informare preventivamente il consumatore la prima volta in cui segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. Parimenti, il *“Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti”* attualmente vigente (Provvedimento Garante del 12 settembre 2019), all’art. 5 comma 6 prevede: *“Al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente all’invio di solleciti o di altre comunicazioni, o eventualmente con le modalità indicate nel contratto, invia all’interessato un preavviso circa l’imminente registrazione dei dati in uno o più SIC. I dati relativi al primo ritardo possono essere resi accessibili ai partecipanti solo decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione del preavviso all’interessato. Le modalità, anche digitali e innovative, per garantire la ricezione di detto preavviso sono definite dal partecipante sulla base di quanto previsto dal Garante nel provvedimento del 26 ottobre 2017 e nell’Allegato 1 al presente Codice di condotta”*. Inoltre, il Garante per la protezione dei dati personali, con il detto provvedimento di interpretazione autentica del 26 ottobre 2017, ha chiarito che, al fine di rispondere alla ratio della norma, il preavviso di imminente segnalazione deve essere considerato un atto recettizio ai sensi degli artt. 1334 e 1335 del codice civile. Ne consegue che, per la legittimità della segnalazione nei SIC, gli

operatori bancari e finanziari devono essere in grado di dimostrare l'effettiva ricezione della comunicazione scritta contenente il preavviso.

Nel caso di specie, l'intermediario ha prodotto quattro solleciti di pagamento datati rispettivamente 30.04.2025, 31.05.2025, 30.06.2025 e 31.07.2025, tutti contenenti l'informativa prevista dal Codice di Condotta e il preavviso di segnalazione con esplicito riferimento anche agli eventuali garanti. Tuttavia, soltanto il sollecito del 30.04.2025 è corredato di evidenza della tracciatura dell'avvenuta consegna, mentre gli altri tre ne sono sprovvisti.

Il cliente nega di aver mai ricevuto detta missiva e contesta altresì l'inidoneità probatoria della documentazione prodotta dall'intermediario atteso che la data indicata in alto a destra nella missiva non coincide con quella della tracciatura indicata nella stringa "data consegna".

Risulta, inoltre, che il ritardo oggetto del preavviso del 30.04.2025, relativo alla rata n. 58 con scadenza 27.03.2025, è diverso dall'unico ritardo segnalato in CRIF, che si riferisce al mese di luglio 2025. Per quest'ultimo ritardo l'intermediario ha prodotto un sollecito datato 31.07.2025, privo tuttavia, come già rilevato, di evidenza documentale dell'invio e della consegna.

Sul punto, l'orientamento condiviso dei Collegi ritiene che, con riguardo al medesimo rapporto di finanziamento, a seguito di preavviso per un primo ritardo nei pagamenti, poi regolarizzato e non sfociato in segnalazione, è comunque necessario l'invio di un ulteriore preavviso al verificarsi di ritardi successivi al primo (ex multis, v. Collegio di Roma, decisione n. 1575/2023: *"il preavviso postula la successiva segnalazione negativa, essendo funzionalizzato alla medesima, ragione per la quale una tale comunicazione effettuata in corrispondenza di un ritardo che non ha dato luogo a segnalazione non può avere effetto per i ritardi successivi che, invece, hanno poi determinato la segnalazione pregiudizievole"*).

Ne consegue che, ai fini della legittimità della segnalazione relativa al ritardo di luglio 2025, l'intermediario avrebbe dovuto fornire prova dell'avvenuta ricezione di un preavviso specificamente riferito a tale ritardo, prova che invece risulta assente.

Il ricorrente ha contestato altresì la sussistenza del presupposto sostanziale della segnalazione, sostenendo che essa richiederebbe uno stato di vera e propria insolvenza, e non un mero momentaneo ritardo.

Sul punto, i Collegi hanno più volte chiarito che la normativa dettata dal Codice di Condotta, all'Allegato 2, punto 7, stabilisce i tempi di conservazione e di accessibilità dei dati, nonché i requisiti temporali affinché le segnalazioni divengano visibili agli altri partecipanti al sistema, peraltro in via alternativa fra loro, ma non prevede un presupposto di legittimità della segnalazione né dispone alcun impedimento ad effettuare segnalazione nei Sic a fronte del mancato pagamento di una sola rata mensile (v. Collegio di Palermo decisione n. 11069/2022; Collegio di Roma, decisione n. 21666/2020).

Considerato pertanto che il presupposto sostanziale si identifica nella veridicità dei fatti di inadempimento segnalati, nel caso di specie, il ritardo nel pagamento della rata di luglio 2025 risulta documentato dalla visura CRIF allegata dalla stessa parte ricorrente, che peraltro non ha contestato la morosità, sostenendo invece erroneamente che il presupposto sostanziale consistesse in una situazione di insolvenza.

In ogni caso, pur rilevato che non risulta provata la ricezione del preavviso di segnalazione da parte del ricorrente e quindi il presupposto formale della medesima, il Collegio ribadisce che dalla documentazione agli atti risulta che la segnalazione negativa è quella relativa al debitore principale,

senza che emerga una autonoma segnalazione a carico del ricorrente che ne legittimi la pretesa di cancellazione.

Riguardo alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale, il cliente produce quali elementi di prova alcune lettere di diniego di finanziamento da parte di terzi intermediari, nelle quali si fa riferimento alla consultazione della banca dati CRIF.

Il ricorrente sostiene che i finanziamenti richiesti erano finalizzati alla realizzazione di impianto fotovoltaico e che i dinieghi hanno determinato la perdita di un contributo a fondo perduto dell'importo di € 34.160,00, corrispondente al danno patrimoniale subito, di cui non risulta evidenza documentale.

Il Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 1642/2019, ha enunciato il principio di diritto secondo cui, nell'ipotesi di segnalazione illegittima, spetta al cliente il risarcimento del danno patrimoniale, la cui sussistenza ed entità egli sia in grado di dimostrare, nonché del danno non patrimoniale, la cui sussistenza non è *in re ipsa* ma deve essere provata, anche facendo ricorso a presunzioni semplici e a nozioni di comune esperienza. In tal caso si potrà ricorrere alla liquidazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 del codice civile, rimanendo tuttavia onere della parte ricorrente indicare al Collegio idonei elementi di valutazione. Ha altresì precisato che, allorché la segnalazione risulti illecita per ragioni meramente procedurali, la non configurabilità del danno *in re ipsa* esclude la tutela risarcitoria ove l'inadempimento sussista e il mutuatario si sia già rivelato un non buon pagatore. Tale orientamento è stato ribadito in numerose successive pronunce, tra cui il Collegio di Milano con la decisione n. 226/2021, nella quale il rifiuto di un finanziamento, unitamente alle nozioni di comune esperienza, è stato ritenuto elemento sufficiente per far ritenere provato il danno da segnalazione illegittima, con liquidazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. In senso analogo, il Collegio di Milano con la decisione n. 22416/2020 ha ritenuto assolto l'onere probatorio del nesso causale quando le comunicazioni di diniego facessero espressa menzione della segnalazione pregiudizievole come causa del rifiuto.

Nel caso di specie la domanda risarcitoria non può trovare accoglimento per una pluralità di ragioni convergenti. In primo luogo, come già evidenziato, il ricorrente agisce in qualità di garante, e la segnalazione negativa di cui agli atti risulta riferita al debitore principale, senza che vi sia prova di una autonoma segnalazione negativa a carico del ricorrente. In secondo luogo, le lettere di diniego prodotte agli atti non indicano specificamente la segnalazione relativa al contratto di mutuo per il quale il ricorrente riveste il ruolo di garante come causa esclusiva e determinante del rifiuto del finanziamento. In terzo luogo, il ricorrente non ha prodotto alcuna documentazione idonea a dimostrare l'effettiva esistenza e la perdita del contributo a fondo perduto di € 34.160,00 asseritamente connesso alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico.

Ne consegue che il danno patrimoniale rivendicato nella misura richiesta è rimasto del tutto indimostrato, sia nell'an, sia in ordine al nesso causale tra la segnalazione contestata e i dinieghi di finanziamento documentati.

Per tutte le ragioni esposte, non essendo il ricorrente legittimato a domandare la cancellazione della segnalazione negativa e difettando altresì la prova necessaria a sorreggere la domanda risarcitoria, il ricorso deve essere rigettato.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE